REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1972

recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2504/71 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2830/71 [4], prevede tra l'altro che, a decorrere dal 1° aprile 1972, i vini importati nella Comunità, diversi dai vini liquorosi e dai vini spumanti, possono essere consegnati al consumo umano diretto solo se

— da un lato, è rilasciato un attestato da un organismo del paese terzo di cui il vino è originario, comprovante che il vino in causa risponde alle disposizioni cui sono soggette la produzione e la distribuzione al consumo umano diretto in tale paese ;

— dall'altro, il vino di cui trattasi è accompagnato da un bollettino d'analisi ;

considerando che, per agevolare il controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno prescrivere la forma e, se necessario, il contenuto dell'attestato e del bollettino d'analisi previsti, nonché le relative modalità d'impiego ;

considerando che, per evitare frodi, occorre controllare che l'attestato e il bollettino d'analisi riguardino effettivamente ogni singola partita di vino importato destinata al consumo umano diretto ; che, a tal fine, è indispensabile che detti documenti accompagnino ogni partita fino al momento in cui passa sotto il regime di controllo comunitario ;

considerando che, per tener conto delle prassi commerciali, è necessario conferire alle autorità competenti la facoltà, in caso di frazionamento della partita di vino, di far compilare sotto il loro controllo un estratto dell'attestato e del bollettino d'analisi che devono accompagnare ciascuna nuova partita costituita dal frazionamento ;

considerando che è opportuno determinare, per ciò che riguarda le condizioni di produzione, a quali zone viticole della Comunità possano essere comparati i paesi produttori di vini importati ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1599/71, occorre definire il vino bianco secco e il vino bianco dolce ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'attestato in cui si certifica che il vino importato destinato al consumo umano diretto, escluso il vino liquoroso e il vino spumante, risponde alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/71 e il bollettino d'analisi che deve accompagnare il vino importato in virtù della stessa disposizione devono soddisfare ai requisiti definiti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. a) Per ciascuna partita di vino, l'attestato ed il bollettino di analisi sono raggruppati in un unico documento, intitolato « documento per l'importazione di vini destinati al consumo umano diretto » qui appresso denominato « documento », da compilarsi su un formulario V.I.1 il cui modello figura nell'allegato.

b) Quando prima della sua immissione in libera pratica una partita di vino che forma oggetto di un documento è rispedita dopo essere stata frazionata, viene compilato per ogni nuova partita proveniente dal frazionamento un estratto di detto documento. Questo estratto, intitolato « estratto di un documento per l'im-

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 261 del 26. 11. 1971, pag. 1.
[3] GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.
[4] GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 66.

portazione dei vini destinati al consumo umano diretto » in appresso denominato « l'estratto » è compilato dall'interessato su un formulario V.I.2 il cui modello figura nell'allegato II.

c) Quando una partita è rispedita totalmente, prima della sua immissione in libera pratica, questo estratto non è compilato che su domanda dell'interessato.

d) Le disposizioni dei commi b) ed eventualmente c) si applicano anche quando prima della sua immissione in libera pratica una partita di vino che forma oggetto di un estratto è rispedita totalmente o frazionata.

2. I formulari V.I.1 e V.I.2 sono composti, nell'ordine, da un originale e da una copia ; questi due esemplari devono essere ottenuti con un'unica battuta a macchina o scrittura.

3. Il certificato deve avere il formato di mm 210 x 300 circa.

Deve essere stampato su carta, del peso minimo di 40 g/m²,

— di colore rosso per l'originale del documento,

— di colore bianco per la copia del documento,

— di colore blu per l'originale dell'estratto,

— di colore giallo per la copia dell'estratto.

4. Il documento e l'estratto del documento devono essere compilati a macchina o a mano ; in quest' ultimo caso, devono essere compilati in maniera leggibile con inchiostro e caratteri stampatello. Il documento è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità. Può essere altresì redatto nella o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione. L'estratto è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è vistato.

5. Il documento e l'estratto sono muniti di un numero progressivo attribuito per il documento dall'organismo ufficiale che rilascia l'attestato e per l'estratto dall'ufficio doganale che lo vista.

Articolo 3

1. Il documento e l'estratto del documento sono validi soltanto se compilati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. La firma della persona o delle persone abilitate a sottoscrivere i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non può essere ottenuta per ricalco.

Un esemplare della firma delle persone abilitate a sottoscrivere il documento così pure l'impronta dei timbri che saranno utilizzati all'atto della loro emissione saranno precedentemente notificati alla Commissione che provvederà a trasmetterli agli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli organismi e i laboratori di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CEE) n. 1599/71 possono figurare negli elenchi da stabilire soltanto :

a) se sono riconosciuti e designati dalle autorità competenti del paese terzo esportatore ;

b) se si impegnano a fornire alla Commissione e agli Stati membri, a richiesta, le informazioni necessarie per la valutazione delle indicazioni che figurano nel documento.

2. Gli elenchi sono tenuti aggiornati, per tener conto di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.

Essi vengono riveduti,

a) se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o se un organismo od un laboratorio non adempie uno degli obblighi che gli incombono ;

b) se risulta necessario aggiungere o togliere un organismo od un laboratorio ufficiale.

Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento si considera « partita » la quantità di vino spedita da uno stesso speditore ad uno stesso destinatario per la quale è stato emesso un medesimo documento, o è stato vistato un medesimo estratto.

Articolo 6

1. Il documento o un estratto del medesimo è consegnato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della partita cui si riferisce, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo detta operazione.

Dette autorità annotano in conformità, per quanto necessario, il documento o l'estratto. Restituiscono l'originale all'interessato e conservano la copia per almeno due anni.

2. Quando una partita di vino è rispedita integralmente prima della sua immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita in questione il documento o l'estratto relativo a detta partita nonché eventualmente un formulario V.I.2 di cui ha compilato la parte A.

Dette autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni che figurano nel documento o nell'estratto precedente con quelle che figurano nel formulario V.I.2 vistano quest'ultimo che vale allora come estratto ed annotano in conformità il documento o l'estratto precedente. Restituiscono l'estratto, nonché l'originale del documento o dell'estratto precedente al nuovo speditore e conservano la copia del documento o dell'estratto precedente per almeno due anni.

Tuttavia, non vi è obbligo di compilare un formulario V.I.2 quando una partita di vino è riesportata verso un paese terzo.

3. Quando una partita di vino è frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l'interessato consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare il documento o l'estratto relativo a tale partita nonché per ciascuna nuova partita un formulario V.I.2 di cui ha compilato la parte A.

Dette autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni che figurano nel documento o nell'estratto con quelle che figurano nel formulario V.I.2 relativo a ciascuna nuova partita, vistano quest'ultimo che vale allora come estratto ed annotano in conformità il documento o l'estratto in base al quale detto estratto è stato compilato.

Restituiscono l'estratto, nonché il documento o l'estratto originale all'interessato e conservano la copia del documento o dell'estratto originale per almeno due anni.

Articolo 7

Per ciascuno dei paesi terzi esportatori verso la Comunità la zona viticola di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1599/71 figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1599/71, e finché non siano adottate disposizioni per i vini comunitari, s'intende per :

a) vino bianco secco :

il vino bianco avente un tenore in zuccheri residui espressi in zucchero invertito inferiore a 5 g per litro,

b) vino bianco dolce :

il vino bianco avente un tenore in zuccheri residui espressi in zucchero invertito uguale o superiore a 5 g per litro.

Articolo 9

Le disposizioni del presente regolamento :

— non si applicano ai quantitativi di vino non superiori a 15 litri contenuti nei bagagli dei viaggiatori o formanti oggetto di piccole spedizioni a privati, sempreché tali quantitativi siano chiaramente destinati al consumo personale o familiare di dette persone ;

— non pregiudicano il regime applicabile ai frontalieri.

Articolo 10

1. La valutazione delle indicazioni e delle caratteristiche che figurano nell'attestato o nel bollettino d'analisi si effettua secondo i metodi d'analisi previsti dal regolamento (CEE) n. 1539/71 della Commissione, del 19 luglio 1971, che determina i metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino [1].

2. Qualora il regolamento summenzionato non preveda metodi d'analisi, restano applicabili i metodi ufficialmente impiegati in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica con decorrenza dal 1° novembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

[1] GU n. L 163 del 21. 7. 1971, pag. 41.

ALLEGATO I

V. I. 1	**Paese d'origine**	N. A 000 000
	DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DEI VINI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO	**ORIGINALE Esemplare per l'interessato**

A. ATTESTATO

Il sottoscritto (1) .....

garantisce che la partita di vino qui di seguito descritta:

Numero, natura, marca e numero dei colli	Designazione e colore del vino	Numero di bottiglie	Volume (2)

spedita da (3) .....

a (4) .....

corrisponde alle disposizioni alle quali sono soggette la produzione e la consegna dei vini destinati al consumo umano diretto in (5) .....

..... e che tale vino

a) non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni comunitarie relative alla produzione e alla immissione al consumo umano diretto dei vini comunitari comparabili,

b) è stato elaborato secondo le pratiche enologiche vigenti nella Comunità per la zona viticola .....

o le zone viticole ..... e ..... in caso di taglio

Fatto a ..... lì .....

Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale

(Firma e timbro)

B. BOLLETTINO DI ANALISI

Il sottoscritto (6) .....

certifica che la partita di vino designata nell'attestato di cui sopra presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

a) densità: .....

b) gradazione alcolometrica totale: .....

c) gradazione alcolometrica effettiva: .....

d) estratto secco totale: .....

e) acidità totale: .....

f) acidità volatile: .....

h) acidità citrica: .....

i) anidride solforosa totale: .....

j) presenza di ibridi (7): .....

Fatto a ..... lì .....

Nome e indirizzo del laboratorio

(firma e timbro)

(1) Nome e titolo del responsabile dell'organismo ufficiale.
(2) In hl o in litri e in cifre.
(3) Nome e indirizzo completo dello speditore.
(4) Nome e indirizzo completo del destinatario.
(5) Nome del paese d'origine del vino.
(6) Nome e titolo del responsabile del laboratorio.
(7) Rispondere si o no.

(Parte riservata alle Autorità doganali nella Comunità)

IMPUTAZIONI				
1	2	3	4	5
Volume A. disponibile B. imputato	Numero e data degli estratti	Numero e data dei documenti di accompagnamento (1) o dei documenti doganali	Nome e indirizzo completo del destinatario figurante sull'estratto o sul documento di accompagnamento	Visa dell'autorità responsabile
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				

(1) Allorquando sono richiesti dal regolamento comunitario.

V. I. 1	Paese d'origine	N. A 000 000
	DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DEI VINI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO	**COPIA** Esemplare per l'organismo competente

A. ATTESTATO

Il sottoscritto (1) .....

garantisce che la partita di vino qui di seguito descritta:

Numero, natura, marca e numero dei colli	Designazione e colore del vino	Numero di bottiglie	Volume (2)

spedita da (3) .....

a (4) .....

corrisponde alle disposizioni alle quali sono soggette la produzione e la consegna dei vini destinati al consumo umano diretto in (5) .....

..... e che tale vino

a) non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni comunitarie relative alla produzione e alla immissione al consumo umano diretto dei vini comunitari comparabili,

b) è stato elaborato secondo le pratiche enologiche vigenti nella Comunità per la zona viticola .....

o le zone viticole ..... e ..... in caso di taglio

Fatto a ..... lì .....

Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale

(Firma e timbro)

B. BOLLETTINO DI ANALISI

Il sottoscritto (6) .....

certifica che la partita di vino designata nell'attestato di cui sopra presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

a) densità: .....

b) gradazione alcolometrica totale: .....

c) gradazione alcolometrica effettiva: .....

d) estratto secco totale: .....

e) acidità totale: .....

f) acidità volatile: .....

h) acidità citrica: .....

i) anidride solforosa totale: .....

j) presenza di ibridi (7): .....

Fatto a ..... lì .....

Nome e indirizzo del laboratorio

(firma e timbro)

(1) Nome e titolo del responsabile dell'organismo ufficiale.
(2) In hl o in litri e in cifre.
(3) Nome e indirizzo completo dello speditore.
(4) Nome e indirizzo completo del destinatario.
(5) Nome del paese d'origine del vino.
(6) Nome e titolo del responsabile del laboratorio.
(7) Rispondere sì o no.

(Parte riservata alle Autorità doganali nella Comunità)

IMPUTAZIONI				
1	2	3	4	5
Volume A. disponibile B. imputato	Numero e data degli estratti	Numero e data dei documenti di accompagnamento (1) o dei documenti doganali	Nome e indirizzo completo del destinatario figurante sull'estratto o sul documento di accompagnamento	Visa dell'autorità responsabile
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				

(1) Allorquando sono richiesti dal regolamento comunitario.

ALLEGATO II

V.I.2	**ESTRATTO** **DI UN DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DEI VINI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO**	N. A 000 000 **ORIGINALE** **Esemplare per l'interessato**

A. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

Il sottoscritto (1) .....
dichiara che la partita di vino in appresso descritta:

Numero, natura, marca e numero delle partite	designazione e colore del vino	Numero di bottiglie	Paese d'origine	Volume (2)

spedita a (3) .....

ha formato oggetto (4)

del documento V.I. n. ....., rilasciato da (5) .....

..... , il .....

dell'estratto V.I. n ....., vistato dall'ufficio doganale di (6) .....

..... , il .....

e:

A. DI UN ATTESTATO secondo cui detto vino

— corrisponde alle disposizioni alle quali sono soggette la produzione e la consegna dei vini destinati al consumo umano diretto in (5)

.....

— non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni comunitarie relative alla produzione e all'immissione al consumo umano diretto dei vini comunitari comparabili

— è stato elaborato secondo le pratiche enologiche vigenti nella Comunità per la zona viticola: .....

o le zone viticole ..... e ..... in caso di taglio

B. DI UN BOLLETTINO DI ANALISI attestante che tale vino presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

a) densità: .....
b) gradazione alcolometrica totale: .....
c) gradazione alcolometrica acquisita: .....
d) estratto secco totale: .....
e) acidità totale: .....
f) acidità volatile: .....
g) acidità cidrica: .....
h) anidride solforosa totale: .....
i) presenza di ibridi (7): .....

Fatto a ....., il .....

(Firma dello speditore)

B. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme.

A ....., ...

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale

(Firma e timbro)

(1) Nome e indirizzo completo dello speditore.
(2) In hl o in litri e in cifre.
(3) Nome e indirizzo completo del destinatario.
(4) Barrare la menzione inutile.
(5) Nome del paese che ha rilasciato il documento V.I. 1.
(6) Nome dell'ufficio di dogana che ha vistato l'estratto V.I. 2.
(7) Rispondere sì o no.

(Parte riservata alle Autorità doganali nella Comunità)

IMPUTAZIONI				
1	2	3	4	5
Volume A. disponibile B. imputato	Numero e data degli estratti	Numero e data dei documenti di accompagnamento (1) o dei documenti doganali	Nome e indirizzo completo del destinatario figurante sull'estratto o sul documento di accompagnamento	Visa dell'autorità responsabile
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				

(1) Allorquando sono richiesti dal regolamento comunitario.

V.I.2	**ESTRATTO** **DI UN DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DEI VINI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO**	N. A 000 000 **COPIA** **Esemplare per l'organismo competente**

A. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

Il sottoscritto (1) .....
dichiara che la partita di vino in appresso descritta:

Numero, natura, marca e numero delle partite	designazione e colore del vino	Numero di bottiglie	Paese d'origine	Volume (2)

spedita a (3) .....

ha formato oggetto (4)

del documento V.I. n. ....., rilasciato da (5) .....

....., il .....

dell'estratto V.I. n ....., vistato dall'ufficio doganale di (6) .....

....., il .....

e:

A. DI UN ATTESTATO secondo cui detto vino

— corrisponde alle disposizioni alle quali sono soggette la produzione e la consegna dei vini destinati al consumo umano diretto in (5)

.....

— non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni comunitarie relative alla produzione e all'immissione al consumo umano diretto dei vini comunitari comparabili

— è stato elaborato secondo le pratiche enologiche vigenti nella Comunità per la zona viticola: .....

o le zone viticole ..... e ..... in caso di taglio

B. DI UN BOLLETTINO DI ANALISI attestante che tale vino presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

a) densità: .....
b) gradazione alcolometrica totale: .....
c) gradazione alcolometrica acquisita: .....
d) estratto secco totale: .....
e) acidità totale: .....
f) acidità volatile: .....
g) acidità cidrica: .....
h) anidride solforosa totale: .....
i) presenza di ibridi (7): .....

Fatto a ....., il .....

(Firma dello speditore)

B. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme.

A ....., ...

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale

(Firma e timbro)

(1) Nome e indirizzo completo dello speditore.
(2) In hl o in litri e in cifre.
(3) Nome e indirizzo completo del destinatario.
(4) Barrare la menzione inutile.
(5) Nome del paese che ha rilasciato il documento V.I. 1.
(6) Nome dell'ufficio di dogana che ha vistato l'estratto V.I. 2.
(7) Rispondere sì o no.

(Parte riservata alle Autorità doganali nella Comunità)

IMPUTAZIONI				
1	2	3	4	5
Volume A. disponibile B. imputato	Numero e data degli estratti	Numero e data dei documenti di accompagnamento (1) o dei documenti doganali	Nome e indirizzo completo del destinatario figurante sull'estratto o sul documento di accompagnamento	Visa dell'autorità responsabile
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				

(1) Allorquando sono richiesti dal regolamento comunitario.

ALLEGATO III

Ripartizione delle zone di produzione dei paesi terzi comparabili a quelle della Comunità definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 816/70

Zona A:

Zona B: Austria, Svizzera tedesca

Zona C I: Svizzera romanda ed italiana

Zona C II: Romania, Portogallo (regione dei Vinhos), Iugoslavia (Repubbliche di Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia)

Zona C III: Tutte le altre regioni di produzione dei vari paesi terzi.